

STATUTO

GESEAS SRL

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ACCETTURA MT PIAZZA DEL
POPOLO 12

Numero REA: MT - 82451

Codice fiscale: 01228210777

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-12-2018 - Statuto completo	2
--	---



Notaio
Mariassunta Verrastro
di Tommaso

Allegato B) al n. 117 di Raccolta

STATUTO

della Società a Responsabilità Limitata "GESEAS Srl", con sede in Accettura (Mt).

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita la società a responsabilità limitata denominata: **"GESEAS Srl"**.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Accettura (Mt).

La società ha facoltà di istituire succursali, agenzie, rappresentanze e recapiti sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 - Oggetto Sociale

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- la gestione e lo svolgimento, diretto e/o in appalto o in convenzione con enti pubblici e privati in genere, di:

servizi socio - sanitari ed educativi;

attività finalizzate alla qualificazione morale, culturale, professionale e materiale nonché all'inserimento sociale di chiunque si trovi in stato di bisogno, handicap o emarginazione;

attività socio-sanitarie e/o educative; attività di carattere socio-sanitario ed assistenziale a favore di minori, anziani, portatori di handicap, disabili, emarginati, soggetti comunitari ed extra comunitari ed altri soggetti che versano in condizione di bisogno, sia a domicilio che anche attraverso la prestazione di servizi di gestione integrata, presso strutture residenziali ed anche mediante servizi di tele-assistenza;

attività di coordinamento e gestione, di promozione, di formazione del personale, di controllo della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate;

attività di studio, ricerca e sviluppo nei settori di cui all'oggetto sociale;

attività educative anche organizzando laboratori per l'apprendimento e il perfezionamento di attività e pratiche che aiutino l'inserimento sociale degli individui;

attività, servizi e centri di riabilitazione e centri di prima accoglienza;

attività, centri e servizi di formazione all'autonomia;

centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;

attività e servizi di assistenza, sostegno, riabilitazione e formazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza e mediante tele-assistenza;

attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale;

attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

attività di formazione a vario titolo a favore di persone svantaggiate socialmente;

- la gestione di:

strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;

centri diurni, residenziali e non, ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;

- la gestione e partecipazione alla gestione di servizi di rilevanza sociale, di asili nido, scuole materne, doposcuola, centri di cura specializzati, centri di prelievo, centri diurni e residenziali per anziani e per persone autosufficienti e non, residenze per la gioventù, case dello studente e residenze o case-famiglia, case di riposo, case accoglienza e strutture per disabili e persone con problematiche psico-sociali, centri sportivi in generale, compresa l'organizzazione connessa di servizi di ristorazione e l'eventuale gestione di mensa e/o servizio di lavanderia e stireria, nonché di trasporto persone, anche collaborando con enti locali e territoriali e con equipe di esperti per l'applicazione di tecniche psicopedagogiche moderne;

- la promozione e la gestione di festeggiamenti, gare, convegni, spettacoli pubblici, gite, escursioni per migliorare l'impiego del tempo libero; l'organizzazione di incontri, dibattiti, corsi di studio, cineforum, convegni, ed ogni altra iniziativa utile alla formazione ed alla educazione della persona.

La società può compiere tutti gli atti occorrenti, a mezzo dell'organo amministrativo e ad esclusivo giudizio dello stesso, per l'attuazione dell'oggetto sociale (con esclusione espressa delle attività di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1, e successive modificazioni, e quindi al solo fine di conseguire gli scopi sociali, in modo non esclusivo, e non nei confronti del pubblico), e così tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive modificazioni), ipotecarie ed immobiliari compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione e l'affitto attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonché di leasing passivo) con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di società controllanti, controllate e collegate (ai sensi dell'art. 2359 c.c.) e controllate da una stessa controllan-

te, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia;

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;
- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 c.c. e sempre con esclusione delle attività di cui alla legge n. 1 del 1991 e successive modificazioni ed al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e quindi al solo fine di conseguire gli scopi sociali, in modo non esclusivo;
- accedere a tutte le forme agevolative di finanziamento e/o di altro tipo, a favore delle nuove realtà imprenditoriali previste dalle Leggi vigenti e da quelle ad emanarsi in ambito regionale, nazionale ed europeo.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2060.

Articolo 5 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello ufficialmente risultante alla società medesima secondo le modalità previste dalla legge tempo per tempo vigente.

Articolo 6 - Capitale, conferimenti, partecipazioni accessorie

6.1. Il capitale della società è di Euro 10.000,00 (Euro diecimila e zero centesimi) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

6.2. Possono essere conferiti denaro, beni in natura o qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

6.3. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

6.4. Il capitale può essere aumentato, anche con emissione di quote aventi diritti diversi da quelle in circolazione, con delibera dell'assemblea dei soci, la quale può delegare l'Organo Amministrativo, attribuendogli i poteri necessari per realizzarlo e determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

6.5. Salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

6.6. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposi-

to presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, secondo comma, c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

6.7. La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto.

La società ha facoltà di raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Resta convenuto tra i soci, a tutti gli effetti di legge, ed in particolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che le eventuali somme versate dai soci nelle casse sociali, in conto capitale, proporzionalmente alle quote di partecipazione di ciascuno di essi al capitale sociale, non saranno fruttifere di interessi.

Saranno altresì infruttifere di interessi le somme versate dai soci in conto finanziamenti.

Il tutto nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla vigente normativa in materia.

Articolo 7 - Titoli di debito

7.1. La società può emettere titoli di debito.

7.2. La relativa competenza è attribuita all'Assemblea dei soci mediante delibera da adottarsi con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale, che stabilirà le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e che sarà iscritta nel competente Registro delle Imprese.

7.3. I titoli di debito emessi possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.

Articolo 8 - Partecipazioni

8.1. Le partecipazioni sono nominative, divisibili ed attribuiscono ai loro possessori diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

8.2. Si possono attribuire, con il consenso di tutti i soci, a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Tali diritti possono essere modificati o soppressi solo con il consenso di tutti i soci e fermo in ogni caso il diritto di recesso spettante ai sensi dell'art. 2473 c.c.

Articolo 9 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

9.1. Le partecipazioni sono nominative, divisibili ed attribuiscono ai loro possessori diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

9.2. In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali, o di parte di esse, per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione.

9.3. A tal fine, il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione deve dare comunicazione del proprio intendimento a tutti gli altri soci, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domi-

cilio dei soci, indicando il prezzo richiesto od il valore attribuito alla quota. Entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle partecipazioni possedute e, sempre per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare la loro decisione al socio che intende alienare.

In mancanza, trascorso detto termine, l'alienante sarà libero, per il periodo di tre mesi, di trasferire la quota a terzi a titolo gratuito o al prezzo indicato.

Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di prelazione tale diritto potrà essere esercitato pro-quota dagli altri soci. Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato dagli aventi diritto per l'intera quota o porzione offerta, l'alienante sarà libero di cederla per l'intero a terzi nei termini ed alle condizioni sopra indicate.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più soci, il socio che ha comunicato l'intenzione di trasferire la partecipazione sociale potrà comunicare la propria decisione di non addivenire alla conclusione del contratto.

9.4. II diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione o costituire su di essa il diritto di usufrutto.

9.5. II diritto di prelazione non spetta qualora un socio intenda trasferire a qualsiasi titolo, in tutto od in parte, la propria partecipazione, o costituire su di essa il diritto di usufrutto, in favore del coniuge o di parenti entro il secondo grado incluso.

Articolo 10 - Trasferimento delle partecipazioni a causa di morte

10.1. Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

10.2. In caso di comproprietà di una partecipazione sociale per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste negli articoli 1105 e 1106 c.c.

Articolo 11 - Recesso

11.1. Ogni socio ha diritto di recedere dalla società in tutti i casi previsti dalla legge.

11.2. Il diritto di recesso spettante al socio, ai sensi dell'art. 2469 c.c., non può essere esercitato prima di due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

11.3. Non sono previste cause convenzionali di recesso.

11.4. II diritto di recesso, in ogni caso, si esercita mediante lettera raccomandata che deve essere spedita all'organo amministrativo entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima, con

l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Ove il recesso consegua al verificarsi di un fatto diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

11.5. Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

11.6. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 12 - Esclusione

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio.

Articolo 13 - Liquidazione delle partecipazioni

I criteri di determinazione del valore della partecipazione e le modalità del rimborso sono disciplinate dall'art. 2473 c.c.

Articolo 14 - Unico socio

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 c.c..

Articolo 15 - Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis c.c., 2° comma.

Articolo 16 - Decisioni dei soci

16.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

16.2. Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la scelta della struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dell'organo di controllo e del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) l'emissione di titoli di debito;
- i) l'ammissione a procedure concorsuali.

Articolo 17 - Diritto di voto

17.1. Hanno diritto di voto i soci che non siano morosi o la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria - ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma quinto, c.c. - non siano scadute o divenute inefficaci.

17.2. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 18 - Assemblea dei soci

18.1. Le decisioni dei soci devono essere adottate sempre mediante deliberazione assembleare.

18.2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori della sede sociale, purchè in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, ove esista, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito 8 (otto) giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata A.R. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al relativo domicilio.

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quanto ad essa partecipa l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e i sindaci - se nominati - sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati alla riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 19 - Svolgimento dell'assemblea

19.1. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

19.2. Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

19.3. L'assemblea può essere tenuta in audio/videoconferenza tra il luogo in cui si svolge e gli altri luoghi specifica-

mente indicati nell'avviso di convocazione ove possono recarsi i partecipanti, ovvero gli altri luoghi ove questi eventualmente si trovino a prescindere dalla comunicazione testè citata.

Condizione essenziale per l'adunanza assembleare in videoconferenza è costituita dalla possibilità, il cui accertamento spetta al Presidente, che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla discussione degli argomenti affrontati e partecipare, altresì, alla votazione. L'assemblea in tali casi si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il verbalizzante (Segretario o Notaio). Nel caso in cui non fosse tecnicamente possibile il collegamento con una postazione, l'assemblea deve essere riconvocata per una data successiva. Laddove nel corso dell'assemblea dovessero verificarsi dei guasti nel collegamento il Presidente deve sospendere la riunione.

19.4. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta che deve essere conservata agli atti della società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Articolo 20 - Verbale assembleare

20.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato o dal notaio.

20.2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazione e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

20.3. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 21 - Quorum deliberativi

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

Articolo 22 - Amministrazione

22.1. La società può essere amministrata, alternativamente:

- da un amministratore unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 (due) a 7 (sette) membri;
- da due o più amministratori con poteri di amministrazione

e di rappresentanza da esercitarsi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

22.2. I componenti dell'organo amministrativo possono essere non soci.

22.3. Ai componenti dell'organo amministrativo non si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

Articolo 23 - Durata della carica

23.1. I componenti dell'organo amministrativo restano in carica fino a revoca, dimissioni o per il periodo determinato al momento della nomina e, comunque, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo in carica.

23.2. Essi sono rieleggibili.

23.3. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

23.4. I componenti dell'organo amministrativo possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 c.c..

Articolo 24 - Consiglio di Amministrazione

24.1. Quando la società è amministrata da un Consiglio il funzionamento di esso è così regolato:

- il Consiglio di Amministrazione delibera sempre in adunanza collegiale;
- il Consiglio elegge tra i suoi componenti il presidente se non è stato già scelto al momento della nomina e può eleggere un vice-presidente per i casi di assenza o impedimento del presidente.

24.2. Il Consiglio è convocato dal presidente quando lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori o dall'organo di controllo.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, ai membri dell'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno.

Nell'avviso di convocazione vengono indicati la data, l'ora e il luogo di convocazione, usualmente presso la sede sociale, o altrove purché in Italia, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale quando intervengono tutti gli amministratori e tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato.

24.3. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza alle condizioni di cui al precedente articolo 19).

24.4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza degli ammini-

stratori in carica; di esse si redigerà un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, da trascriversi nell'apposito libro sociale.

Articolo 25 - Poteri

25.1. Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società, potendo svolgere tutte le attività che rientrano nell'oggetto sociale.

25.2. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega; si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'art. 2381 c.c. e non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'art. 2475 c.c..

25.3. Le cariche di presidente (o vice presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

Articolo 26 - Rappresentanza

La rappresentanza della società compete:

- all'amministratore unico;
- al presidente del Consiglio di Amministrazione;
- agli amministratori delegati, se nominati, con le stesse modalità di esercizio dei poteri di amministrazione;
- agli amministratori nominati con le stesse modalità di esercizio dei poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri determinati all'atto della delega.

Articolo 27 - Compensi

27.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

27.2. All'atto della nomina o con decisione successiva è possibile assegnare agli amministratori un emolumento annuo nella misura stabilita da decisione dei soci all'atto della nomina o successivamente.

Articolo 28 - Organo di controllo

28.1. Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di Controllo, la gestione societaria sarà controllata da un Organo di controllo nominato con i requisiti previsti dalla legge.

L'organo di controllo è investito dei doveri e poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c., ed esercita, altresì, la revisione legale dei conti.

Per il suo funzionamento e per la retribuzione valgono le norme di legge.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è

fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale l'organo di controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Si applica la disposizione di cui all'art.2409 c.c.

28.2. In alternativa all'Organo di controllo, il controllo sulla gestione societaria (artt. 2403, 2403 bis e 2409 c.c.) o anche soltanto la revisione legale dei conti della società può essere esercitata da un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Per la sua composizione e il suo funzionamento valgono le norme di legge.

Articolo 29 - Esercizio e bilancio

29.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

29.2. Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato per l'approvazione ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'attività esercitata dalla società; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo deve segnalare le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c., o nella nota integrativa, in caso di bilancio in forma abbreviata.

29.3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 30 - Scioglimento e liquidazione

30.1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

30.2. L'assemblea, all'uopo convocata, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori le regole di funziona-

mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili;
- a chi spetta la rappresentanza della società e con quali modalità e limiti;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

Articolo 31 - Clausola compromissoria

31.1. Qualunque controversia, salvo quelle non compromettibili per legge, dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi, i loro eredi e la società circa l'interpretazione e la esecuzione del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società.

31.2. L'arbitro giudicherà secondo diritto, senza formalità di procedura. Le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Articolo 32 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata.

Firmato: Giuseppe Marchese, Giuseppe Sansone, Palmina Tisci, Mariassunta Verrastro notaio, segue sigillo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale
documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.
22 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dell'art. 68-ter legge 16
febbraio 1913 n. 89, che si trasmette ad uso Registro
Imprese.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del
decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.
Avigliano, 7 agosto 2018.